

STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO
“DOLOMITI SOCCORSO”
BELLUNO O.d.V.



ART. 1 - (Denominazione e sede)-----	2
ART. 2 - (Statuto)-----	2
ART. 3 - (Efficacia dello statuto)-----	2
ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)-----	2
ART. 5 - (Finalità e Attività)-----	2
ART. 6 - (Ammissione)-----	4
ART. 7 - (Diritti e doveri degli aderenti)-----	4
ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)-----	5
ART. 9 - (Perdita della qualifica di aderente)-----	5
ART. 10 - (Gli organi sociali)-----	5
ART. 11 - (L'assemblea)-----	6
ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)-----	6
ART. 13 - (Assemblea ordinaria)-----	7
ART. 14 - (Assemblea straordinaria)-----	7
ART. 15 - (Consiglio Direttivo)-----	7
Art. 16 bis – (Il vice Presidente)-----	8
Art. 17 – (Il segretario amministrativo -tesoriere)-----	8
Art. 18 – (Il direttore)-----	9
ART. 19 - (Organo di controllo)-----	9
ART. 20 - (Organo di Revisione legale dei conti)-----	9
Art. 21 - (Libri sociali)-----	10
ART. 22 - (Risorse economiche)-----	10
ART. 23 - (I beni)-----	10
ART. 24 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)-----	10
ART. 25 - (Bilancio)-----	10
ART. 26 - (Bilancio sociale)-----	11
ART. 27 - (Convenzioni)-----	11
ART. 28 - (Personale retribuito)-----	11
ART. 29 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti volontari)-----	11
ART. 30 - (Responsabilità della organizzazione)-----	11
ART. 31 - (Assicurazione dell'organizzazione)-----	11
ART. 32 - (Devoluzione del patrimonio)-----	11
ART. 33 - (Disposizioni finali)-----	12
ART. 34 - (Norma transitoria)-----	12

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"DOLOMITI SOCCORSO Belluno O.d.V."**, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo O.d.V. o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il logo è composto da una croce azzurra con sei braccia con all'interno un bastone con un serpente attorcigliato, il cosiddetto bastone di Asclepio, sovrastato al centro da una stella alpina.

L'organizzazione ha sede legale a Santa Giustina (BL) in Piazza 1° Novembre n°17 loc. Formegan.

Il trasferimento della sede legale è disposto dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo del volontariato sanitario, del soccorso e protezione civile, coordinare incrementare e promuovere la collaborazione fra le aderenti

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del [D.Lgs. 117/2017](#):

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- ✚ operare in modo solidale e coordinato fra le aderenti al fine di assicurare e garantire migliori coperture di turni per servizi di soccorso, assistenza e trasporto sanitario in tutto il territorio, tramite le associazioni aderenti o in maniera diretta con propri mezzi e personale, a favore, *in primis*, delle Comunità delle Vallate Bellunesi e comunque di chiunque, senza pregiudizi, ne abbia necessità;
- ✚ creare cultura del soccorso ed organizzare corsi di aggiornamento per i volontari;
- ✚ utilizzare donne/uomini e mezzi in maniera razionale e coordinata nell'attività ordinaria e particolarmente in occasione di calamità naturali, maxi-emergenze, incidenti maggiori, o settori di intervento sanitario complesso. Così come per grandi eventi e manifestazioni pubbliche.
- ✚ essere solidale con tutte le situazioni di particolare disagio sociale anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato;
- ✚ analizzare e risolvere le problematiche inerenti l'organizzazione del soccorso/servizio sanitario in genere con l'Azienda sanitaria di riferimento. Collaborare e gestire, anche in simbiosi con altre organizzazioni di volontariato, strutture, mezzi, attrezzature, anche in convenzione con esse.
- ✚ con delega implicita all'atto di adesione delle singole Associazioni tratterà anche le parti economiche e normative disciplinate dalle specifiche convenzioni, partecipare a bandi pubblici, a nome e per conto e nell'interesse delle stesse Associazioni aderenti e nel rispetto della loro autonomia.
- ✚ Dolomiti Soccorso Belluno potrà gestire, temporaneamente, una propria aderente in caso di difficoltà o cessazione dell'attività, nella gestione di personale e mezzi così come nella gestione economica, in accordo con la stessa e nel rispetto della sua autonomia.
- ✚ generare economie di scala in tutti i settori di comune interesse quali ad es. assicurazioni, acquisto mezzi ed attrezzature, divise, dpi, sedi, formazione e quant'altro risulti utile.
- ✚ organizzare la propria struttura in maniera adeguata in funzione dell'evolversi delle condizioni operative sul territorio, in base alle esigenze della popolazione e delle richieste della struttura sanitaria ovvero degli Enti di riferimento.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - (Ammissione)

Possono essere ammessi come aderenti tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore che operano nel territorio della Provincia di Belluno - esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile - che ne facciano richiesta e che, condividendo le finalità di DSB ODV, intendano collaborare al loro raggiungimento e si impegnino a rispettare i principi, i valori e le norme statutarie di DSB ODV, in particolare la non concorrenza:

1. Gli enti del Terzo settore non costituiti come organizzazioni di volontariato e gli enti senza scopo di lucro possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
2. Gli aderenti sono rappresentati all'interno di DSB ODV dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato che preferibilmente non ricopra ruoli direttivi nella propria Associazione.
3. In ogni caso, nessun aderente può esprimere più di un rappresentante tra i componenti del Consiglio Direttivo e tra i componenti di ciascun altro organo sociale.
4. Per essere ammessi a DSB ODV è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 - (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli aderenti.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione motivata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera. L'aspirante aderente può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad aderente è a tempo indeterminato e non può essere disposta la partecipazione alla vita associativa per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli aderenti e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- evitare la concorrenza fra gli aderenti

ART. 8 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Perdita della qualifica di aderente)

La qualità di aderente si perde per recesso o esclusione, cessazione.

L'aderente può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'aderente.

L'aderente può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli aderenti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli aderenti dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli aderenti e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro aderente, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun aderente può rappresentare un solo aderente.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli aderenti e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

E' possibile effettuare l'assemblea attraverso l'uso di mezzi di telecomunicazione.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva l'assunzione di obbligazioni patrimoniali e garanzie ipotecarie
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli aderenti,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aderenti.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto a un minimo di tre ad un massimo di nove membri (sempre in numero dispari) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate., che preferibilmente non ricoprano ruoli direttivi nella propria Associazione-

Dura in carica per n°4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n°3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli aderenti,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In casi urgenti il Presidente può decidere avocando a sé i poteri del Consiglio Direttivo; le decisioni così assunte dovranno essere successivamente ratificate dal Consiglio medesimo nella prima seduta utile.

Art. 16 bis – (Il vice Presidente)

Il Vice Presidente, viene nominato dal Presidente in seno al consiglio, con successiva presa d'atto dell'assemblea dei delegati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 – (Il segretario amministrativo -tesoriere)

Il Segretario amministrativo, con funzioni anche di tesoriere, viene nominato dal Presidente in seno al consiglio, con successiva presa d'atto dell'assemblea dei delegati, ed ha i seguenti compiti:

- a) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) predisporre lo schema di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- e) provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione ed alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione dei soggetti eroganti;
- f) provvedere alla gestione contabile dei conti bancari o postali;
- g) provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Può avvalersi di collaboratori e/o personale di segreteria con mansioni ordinarie.

Art. 18 – (Il direttore)

Il Direttore, viene nominato dal presidente, con successiva presa d'atto dell'assemblea.

Il direttore dipende direttamente dal Presidente con le seguenti funzioni:

- mettere in pratica le necessarie attività per rendere esecutive le delibere del Consiglio Direttivo
- sovrintendere alle attività operative ed alla gestione del personale
- coadiuvare il presidente nella gestione delle attività sociali
- provvedere alla custodia dei documenti in sinergia con il segretario amministrativo
- svolgere tutti i compiti affidati e demandati dal Consiglio Direttivo a mezzo di apposita procura ovvero delega
- la figura di direttore può essere inquadrata con rapporto di lavoro dipendente o libero professionali e le cui condizioni economiche saranno concordate tra le parti in rapporto alle mansioni e responsabilità assunte.

ART. 19 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 - (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli aderenti, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 22 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diverse indicazioni normative

ART. 26 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 e all'art. 57 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

ART. 28 - (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 29 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti volontari)

Gli aderenti volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 - (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 31 - (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 32 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.